

## CONVENZIONE

*ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 61 del 14 aprile 2016, in applicazione dell'art. 6, c. 1, lett. b), legge 219/2005.*

TRA

**L'ASL n.5 di Oristano** con sede legale in via Carducci n. 35, partita IVA 01258180957, rappresentata legalmente dal Direttore Generale dott. Angelo Maria SERUSI

E

**L'Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato – Regione Sardegna** (di seguito ADVPS SARDEGNA) con sede legale in Abbasanta (OR) c/o presso Istituto di Istruzione CAIP, in via S. Agostino 12, C.F. n. 90051420959 iscritta al n. 2520 del Registro Generale del volontariato Regione Sardegna, Sezione Sanità, Sottosezione Donazione del Sangue con Determinazione n. 18211 rep. 608 del 24.09.2015, rappresentata dal Presidente dr. Roberto Pietrosanti, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato ad Abbasanta (OR) via S. Agostino 12.

**VISTA** la legge 21 ottobre 2005, n. 219, “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’articolo 6, comma 1, lettera b) e l’articolo 7, comma 2;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la legge 11 agosto 1991, n. 266 recante “Legge quadro sul volontariato”, ed in particolare gli articoli 8 e 11;

**VISTO** il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante: “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, in particolare l’articolo 4, comma 2;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante: “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”, pubblicato nel S.O. n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015;

**VISTO** il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: “Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 Giugno 2007, n. 140;

**VISTO** il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: “Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;

**VISTO** il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante: “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 Gennaio 2008, n. 13;

**VISTO** l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante i principi generali e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 115/CSR);

**VISTO** l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);

**VISTO** il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante: “ Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, ed in particolare l’articolo 2, comma 1-sexies, con il quale è stata prevista la data del 31 dicembre 2014 per compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010;

**VISTO** il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ed in particolare l’articolo 7, comma 1, con il quale il termine di scadenza del 31 dicembre della sopracitata legge 26 febbraio 2011, n. 10 è stato prorogato al 30 giugno 2015;

**VISTO** l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Caratteristiche e funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali” sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;

**VISTO** l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti” sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);

**VISTO** l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome per la revisione e

aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep atti 115/CSR), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b, legge 219/2005, relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR), recepito con DGR n. 15/14 del 21/03/2017;

**VISTO** l'accordo tra il Governo, le Regioni e province di Trento e Bolzano concernente l'aggiornamento dell'accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep. Atti 168/CSR), avente come oggetto Attività trasfusionale deliberazione della Giunta regionale .4/53 del 15.02.2024 che si allega al presente atto di convenzione.

**VISTO** lo schema recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 43/22 del 7.12.2023, con oggetto :attività aggiuntive svolte dalle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e supporto esclusivo delle attività trasfusionali, nell'ambito esclusivo della promozione del dono e della tutela del donatore, di cui al disciplinare C dell'accordo Stato Regioni 8 luglio 2021 /rep 100/CSR) che si allega al presente atto di convenzione.

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ARTICOLO 1**

*(Obiettivi)*

1. Oggetto della convenzione sono le attività svolte dall'Associazione di donatori di sangue, declinate nell'allegato A alla presente convenzione, che disciplina l'attività di gestione associativa;
2. La convenzione, in attuazione a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni 13 ottobre 2011, definisce e assicura la partecipazione dell'Associazione di donatori di sangue:
  - a) all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 219/2005;
  - b) alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio, attraverso gli organismi collegiali previsti;
  - c) al Comitato per il buon uso del sangue;
  - d) all'applicazione dell'Accordo Stato Regioni 14 aprile 2016 e al relativo monitoraggio dello stato di attuazione.
3. Alla convenzione accedono le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, in attuazione dell'articolo 7, comma 3 della legge 219 del 2005, regolarmente iscritte ai registri regionali e/o provinciali del volontariato di cui alla legge 266 del 1991.
4. La convenzione applica alle attività svolte, di cui all'allegato disciplinare A, le quote di rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale definite nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni rep. Atti n. 61 del 14 aprile 2016.

### **ARTICOLO 2**

*(Contenuti e durata della convenzione)*

1. L'Azienda, con il coinvolgimento della SRC, e le Associazioni e Federazioni di Donatori di sangue, con la presente convenzione si impegnano a:

- a) Garantire e documentare che i Servizi Trasfusionali e le Unità di Raccolta, operanti sul territorio di riferimento e sotto la responsabilità tecnica degli stessi, siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di cui agli artt. 19 e 20 della L. 219/2005 (copia degli atti è allegata quale parte integrante della presente convenzione);
- b) adeguare la programmazione delle attività trasfusionali quale elemento di indirizzo della gestione associativa dei donatori nonché della gestione delle Unità di Raccolta, ove di competenza associativa, per gli aspetti quantitativi e qualitativi alle necessità trasfusionali, in base ai criteri definiti in sede di programmazione regionale;
- c) promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
- d) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione del donatore;
- e) promuovere l'informazione dei cittadini sulla donazione, sull'appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute dei cittadini, sui corretti stili di vita e sui temi a essi correlati;
- f) promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
- g) dare sostegno al miglioramento della attività di gestione associativa e alla definizione delle modalità di raccordo organizzativo con la rete trasfusionale;
- h) garantire una gestione informatizzata delle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto dell'Accordo Stato-Regioni Rep. 61 del 14.04.2016 e della presente convenzione, attraverso l'uso del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi, mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori concordati con la struttura regionale di coordinamento (SRC);
- i) promuovere la tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
- j) promuovere il miglioramento continuo dei sistemi di gestione della qualità nelle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, con particolare riferimento alle attività trasfusionali, nel rispetto della titolarità dei percorsi di autorizzazione e accreditamento;
- k) inserire e mantenere l'attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti all'interno dei percorsi di autorizzazione e accreditamento delle attività trasfusionali regionali, ai sensi della normativa vigente;
- l) garantire l'effettuazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, della formazione del personale coinvolto nella attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti di cui alla presente convenzione;
- m) incentivare lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificamente dedicati ai donatori di sangue e di valorizzazione del relativo osservatorio epidemiologico;
- n) garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori;

- o) garantire l'emovigilanza dei donatori;
  - p) definire le modalità di accesso ai documenti sanitari del donatore e ai documenti amministrativi;
  - q) definire le adeguate modalità di erogazione dei finanziamenti delle attività oggetto della convenzione;
  - r) garantire le necessarie coperture assicurative dei donatori;
  - s) definire: durata, validità, modalità ed organismi di controllo relativi all'applicazione della convenzione stessa;
  - t) definire le modalità di interazione con il Servizio Trasfusionale di riferimento, secondo la normativa vigente.
2. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione, fatto salvo l'aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 61 del 14 aprile 2016, secondo le modalità ivi previste.
3. Sei mesi prima del termine della scadenza della suddetta convenzione, le parti ne definiscono il rinnovo con il coinvolgimento della SRC.

### **ARTICOLO 3**

*(Materiale di consumo, attrezzature, tecnologie e locali)*

1. Il materiale di consumo è fornito dal Servizio Trasfusionale di riferimento e comprende: sacche per la raccolta di sangue intero, materiale per la raccolta in aferesi, provette, materiale per la disinfezione e per l'emoglobina pre-donazione.

### **ARTICOLO 4**

*(Rapporti economici)*

1. Per lo svolgimento delle attività effettuate dall'Associazione di donatori di sangue, oggetto della presente convenzione, l'Azienda garantisce il riconoscimento delle quote di rimborso per l'attività di cui all'allegato A, uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale, indicate nell'allegato 2 dell'Accordo 61/2016.

2. Le attività, nonché i relativi rimborsi, di cui al comma 1 del presente articolo, sono effettuati sulla base della programmazione regionale concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative.

3. Le attività svolte dall'Associazione di donatori non si considerano prestazioni di servizi ai fini della imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 266 del 1991.

4. I rimborsi all'Associazione di donatori sono pagati entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002.

5. I rimborsi delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, svolte dall'Associazione, sono adeguati secondo le modalità di verifica e di aggiornamento previste dal punto 11 dell'Accordo di Conferenza Stato-Regioni Rep. n. 61 del 14.04.2016.

## **ARTICOLO 5**

*(Accesso ai documenti amministrativi)*

In relazione a quanto disposto dall'art. 11 della legge 11 agosto 1991, n. 266, all'Associazione è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda con le modalità di cui al capo V della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.

## **ARTICOLO 6**

*(Esenzioni)*

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

## **ARTICOLO 7**

*(Foro competente)*

Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Oristano.

## **ARTICOLO 8**

Le parti convengono che la presente convenzione avrà durata biennale con decorrenza dal 01/04/2024 e scadenza al 31/03/2026. Il rinnovo tacito non è consentito. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata.

## **ALLEGATI:**

- *Disciplinare A*

Letto, approvato e sottoscritto.

Oristano, li 25/03/2024

Per l'Associazione Donatori e Volontari  
Personale Polizia di Stato – Regione Sardegna

Il Presidente  
Dr. Roberto Pietrosanti



Per l'Azienda Sanitaria Locale di Oristano

Il Direttore Generale  
Dr. Angelo Maria Serusi

